

Edilizia. I rilevamenti tratti da Google Earth non sono probatori

Data di pubblicazione: 11/05/2015

Il TAR Campania, Napoli, Sezione Seconda, con sentenza 24 aprile 2015, n. 2380 ha accolto un ricorso proposto contro un provvedimento di decadenza dal permesso di costruire che recava a suo fondamento le immagini tratte da Google Earth (tali da comprovare, ad avviso dell'amministrazione resistente, che, oltre il termine annuale normativamente stabilito ai fini dell'efficacia del titolo edilizio, i lavori non erano iniziati).

Il Collegio, in particolare, ha precisato che i *“rilevamenti, tratti da Google Earth, non si prestano, di per sé considerati ed in assenza di ulteriori elementi, ad una valutazione positiva al fine di comprovare il presupposto di fatto assunto a giustificativo del provvedimento impugnato e ciò, in particolare, tenuto conto della provenienza del suddetto rilevamento, delle incertezze in merito alla risalenza delle immagini (come emerge dallo stesso sito [...] per impostazione predefinita il software “visualizza le immagini di qualità migliore disponibili per una determinata località”, con la precisazione che “a volte potrebbero essere visualizzate immagini meno recenti se sono più nitide rispetto a quelle più recenti”), della genericità delle informazioni relative ai metodi di esecuzione del rilevamento medesimo”*

Si segnala che la questione della produzione in giudizio delle risultanze di rilievi tratti da Google Earth era già stata affrontata, in termini pressoché analoghi, dal TAR Campania in precedenti pronunce.

In particolare, con sentenza n. 5331 del 22 novembre 2013, la Sezione Seconda, con argomentazioni identiche a quelle sopra riportate, ha annullato un provvedimento di diniego di sanatoria che recava a proprio fondamento esclusivamente le risultanze di un rilievo estrapolato da “Google Earth”, rappresentativo dell'area interessata dall'intervento, dal quale l'amministrazione aveva desunto che l'esecuzione dei lavori oggetto della sanatoria sarebbero avvenuti in epoca successiva a quella inderogabilmente stabilita dalla normativa di riferimento per l'ammissibilità al beneficio del condono.

Più recentemente, la medesima Sezione, con la sentenza n. 6118 del 27 novembre 2014, ha rigettato un ricorso non ritenendo che *“i rilevamenti tratti da Google Earth prodotti in giudizio possano costituire, di per sé ed in assenza di più circostanziati elementi che la ricorrente non ha fornito, documenti idonei [...] e ciò, in particolare, in considerazione della provenienza del suddetto rilevamento[...].”*